

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE VIDEORIPRESE E TRASMISSIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Indice

Art. 1 Finalità

Art. 2 Autorizzazioni

Art. 3 Informazione sull'esistenza di telecamere

Art. 4 Modalità delle riprese

Art. 5 Tutela dei dati sensibili

Art. 6 Limiti di trasmissione e commercializzazione

Art. 7 Interviste

Art. 8 Norma di rinvio

Art. 9 Entrata in vigore

Art. Finalità

Il Comune di Gatteo, perseguendo finalità di trasparenza e pubblicità della propria attività istituzionale, attribuisce alla diffusione televisiva e/o attraverso web delle sedute del Consiglio Comunale la funzione fondamentale di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico – amministrativa dell'ente.

In particolare il presente Regolamento disciplina il servizio di videoripresa e trasmissione televisiva o web delle riunioni di Consiglio Comunale che saranno effettuate direttamente dall'Ente o da soggetti preventivamente autorizzati.

Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti comunali vigenti.

Art. 2 Autorizzazioni

Fatte salve le riprese e le trasmissioni via web delle adunanze consiliari effettuate direttamente dall'Ente, che dovranno essere messe a disposizione su piattaforma condivisa a quanti ne faranno richiesta, senza nessuna limitazione, i soggetti terzi che intendano eseguire videoriprese e trasmissioni televisive o via web delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale dovranno conseguire specifica autorizzazione dal Sindaco che verrà rilasciata sentita la conferenza dei Capi Gruppo Consiliari. Tale autorizzazione si intende rilasciata nel caso di silenzio/assenso.

I soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza di autorizzazione, da depositarsi al protocollo dell'ente almeno tre giorni prima della seduta del Consiglio Comunale che si intende riprendere, comunicando al Sindaco i seguenti dati chiaramente evidenziati:

- generalità anagrafiche
- modalità delle riprese;
- finalità perseguite;
- modalità di trasmissione (radiotelevisiva, web, diretta, differita);
- indicazione del periodo di effettuazione delle riprese, ossia se la richiesta sia limitata ad una o più sedute oppure ad un arco temporale che comunque non potrà essere superiore ad anni uno eventualmente rinnovabile.

L'autorizzazione comporterà l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di privacy ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.

L'autorizzazione comporta il consenso all'introduzione nell'aula delle apparecchiature di ripresa come telecamere e altri strumenti di videoripresa, l'utilizzo di servizi ed il collegamento delle attrezzature che dovranno in ogni caso avere ingombri e rumorosità tali da non disturbare lo svolgimento dei lavori.

Il diniego alla ripresa televisiva viene deciso dal Sindaco e va motivato in base a criteri oggettivi e facilmente verificabili e dovrà essere comunicato al richiedente almeno 24 ore prima della seduta consiliare

Art. 3 Informazione sull'esistenza di telecamere

Il Sindaco, Presidente del Consiglio, ha l'onere di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti della seduta consiliare circa l'esistenza di videocamere e della successiva trasmissione delle immagini. Tenuto conto della durata di ogni autorizzazione rilasciata ai sensi del precedente articolo, la comunicazione di cui al presente articolo può essere data una sola volta per tutto il periodo autorizzato. Sarà cura del responsabile del settore Affari Generali, far apporre specifici cartelli all'interno della sala consiliare che ricordino la presenza delle telecamere al pubblico ed ai singoli consiglieri comunali.

Art. 4 Modalità delle riprese

I soggetti autorizzati alle riprese televisive dovranno procedere alle stesse avendo cura di non inquadrare il pubblico che assiste alle sedute. Non potranno in nessun caso inquadrare consiglieri in situazioni che violino la loro privacy(ad esempio: consiglieri che utilizzano stampelle, che accusino un malore e in tutti i casi in cui venga in rilievo lo stato di salute del consigliere).

In ogni caso al Sindaco è riconosciuta la facoltà, sospesa la seduta e sentiti i Capi Gruppo, di sospendere temporaneamente l'autorizzazione alle riprese televisive per gravi e comprovati motivi.

Art. 5 Tutela dei dati sensibili

Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come "sensibili" dal D196/2003, sono assolutamente vietate le riprese audiovisive relative a discussioni consiliari che hanno per oggetto dati che attengano lo stato di salute o dati personali sensibili ai sensi della legge vigente in materia di tutela della privacy. Il Presidente del Consiglio Comunale deve richiamare i componenti del Consiglio Comunale ad un comportamento consono al ruolo che ricoprono, in modo che evitino di divulgare dati personali non attinenti alla discussione, inutili o inopportuni.

Art. 6 Limiti di trasmissione e commercializzazione

La diffusione delle immagini televisive è consentita in ambito locale, nazionale e su web.

La diffusione parziale delle riprese effettuate deve essere rispettosa del principio di completezza informativa e di trasparenza. In ogni caso chiunque proceda ad una diffusione parziale della seduta consiliare deve, comunque, aver ripreso integralmente l'intera seduta e mettere a disposizione dell'amministrazione comunale la registrazione dell'intera seduta. I soggetti autorizzati che violino il principio di imparzialità sia nelle riprese che nella diffusione delle immagini verranno invitati con comunicazione scritta e motivata a correggere le modalità di ripresa e, in caso di recidiva, potranno non essere più ammessi ad effettuare riprese e decadranno dal relativo diritto su comunicazione del Presidente del Consiglio Comunale, sentita la conferenza dei Capogruppo. E' vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte di chiunque.

Art. 7 Interviste

Gli Amministratori ed i Consiglieri comunali potranno concedere interviste esclusivamente all'esterno della sala consiliare e della sala immediatamente adiacente, al fine di evitare ogni intralcio ai lavori del Consiglio e alla regolarità dello svolgimento delle sedute.

Art. 8 Norma di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni cui al codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs n. 196/2003) e, per la parte ad esso attinente, del Regolamento comunale per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 9 Entrata in vigore

Il presente regolamento ai sensi dell'art. 124 del TUEL entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.